

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

per le

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

(D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430)

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 2003 con atto n. 3 ;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05 marzo 2003 al 20 marzo 2003.

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

Per le

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

(D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430)

INDICE:

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Articolo 4 – La comunicazione

Articolo 5 – Gli adempimenti dei promotori

Articolo 6 – L'incaricato del Sindaco

Articolo 7 – Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

Articolo 8 – La cauzione per le tombole

Articolo 9 – Le sanzioni

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. In applicazione del Titolo II del d.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, recante il “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art.19 , comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449”, **il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locali che si svolgono nel territorio del Comune di Uggiano la Chiesa.**

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **Per lotteria**, *la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;*
 - b) **Per tombola**, *la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal n.1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’ estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo,terna,quaterna,cinquina e tombola;*
 - c) **Per pesche o banchi di beneficenza** *si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendite di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;*
 - d) **Per riffa**, *una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;*
 - e) **Per manifestazione di sorte locale**, *qualsiasi manifestazione che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle od altro supporto indicante un numero,un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’ estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte ;*
 - f) **Per Enti Morali, Associazioni e Comitati senza fine di lucro**, *aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, costituiti con atto pubblico redatto per iscritto come disposto dall’art. 1350 del Codice Civile, e secondo le modalità indicate dall’art. 2699 del Codice Civile;*
 - g) **Per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** *quelle associazioni, comitati, fondazioni,società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dall’artt. 10 del d.lgs. 04 dicembre 1997, n.460, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;*
 - h) **Per partiti o movimenti politici**, *quelli di cui alla legge 02 gennaio 1997, n.2;*
 - i) **Per ambito familiare e privato**, *tutti gli spazi ove vige l’inviolabilità del domicilio, garantita dall’art.14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;*
 - j) **Per tombola con fine ludico**, *la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile.Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare complessivamente il valore di €. 25,00(venticinque) e il ricavato della tombola non deve eccedere la somma di € 50,00 (cinquanta).*

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico quali:
 - a) **Fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone;**
 - b) **Esercizi commerciali, pubblici e artigianali;**
 - c) **Manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici.**
2. Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolge un'attività soggetta ad atto di assenso dell'Amministrazione (ad esempio una tombola che si svolge nella sala di somministrazione di alimenti e bevande). Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione , qualora vi sia il sospetto che vi si svolgano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'Autorità Giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedervi. Tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

Art. 4 – La Comunicazione

1. **I rappresentanti** degli enti organizzatori individuati dall'art.13 , comma 1, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e dei partiti e movimenti politici per le manifestazioni di sorte locali svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa **devono inviare una comunicazione**, in forma scritta, **al Prefetto** di Lecce e al **Sindaco** di questo Comune , utilizzando l'apposito modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente.
2. **La comunicazione deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima** dell'inizio della manifestazione stessa.
3. **La comunicazione irregolare, incompleta, priva degli allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n.430/2001**, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente **sarà respinta** con comunicazione scritta e motivata.
4. **Ogni eventuale variazione** delle modalità di svolgimento della manifestazione dev'essere comunicata al Prefetto di Lecce e al Sindaco di Uggiano la Chiesa in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e, comunque, **almeno otto giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.**

Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori

1. Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, i **promotori delle manifestazioni** di sorte locali, al momento della presentazione della prescritta comunicazione **devono richiedere al Comune l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico** per portare a conoscenza del pubblico, **presso tutti i Comuni** interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. **L'avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.**

2. **Il rappresentante** dell'ente organizzatore **non può dare inizio alle operazioni** di estrazione **prima dell'arrivo** sul luogo della manifestazione **dell'incaricato del Sindaco**.
3. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola.
4. **L'ente organizzatore deve corrispondere al Comune**, presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, **le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco**, come indicato nell'art.6 del presente regolamento.
5. Per il disposto dell'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato, quale sostituto d'imposta, con facoltà di rivalsa, al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi, stabilito nella misura del 10 per cento. Tale versamento dev'essere effettuato entro i termini previsti dall'art.18 del d.lgs. n.241/97.
6. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del sindaco richieda di inserire.

Art. 6 – Incaricato del Sindaco

1. **Il servizio di controllo** delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie nonché le operazioni conclusive delle pesche di beneficenza **viene svolto da dipendenti comunali**, in qualità di persone incaricate dal Sindaco.
2. **I dipendenti** da adibire alle mansioni di cui al comma 1 **sono reperiti fra il personale appartenente alla Polizia Municipale o all'Ufficio Attività Produttive** .
3. **L'incarico viene attribuito** discrezionalmente **dal Sindaco**, con apposito decreto.
4. **Il costo dell'attività svolta dall'incaricato è a carico dei promotori e organizzatori** delle manifestazioni che, **a tal fine**, dovranno versare, presso la Tesoreria comunale, almeno dieci giorni prima della manifestazione, **una somma pari ad €. 110 per ogni manifestazione**
5. **Il compenso di cui al precedente punto 4**, quantificato in circa ore 10 di lavoro straordinario diurno feriali di un dipendente inquadrato nella cat. C, posizione economica C3, **verrà forfetariamente erogato all'incaricato**, con determinazione del Responsabile del Servizio, al termine delle operazioni e, comunque, non prima di giorni quindici dalla data del processo verbale di cui al punto 4 del successivo art. 7.
6. **Quando le manifestazioni di sorte locali** sono organizzate dagli Enti Morali, Associazioni e Comitati senza fine di lucro e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al precedente art. 2, lettere f) e g), le prestazioni lavorative dell'incaricato del Sindaco sono remunerate con le modalità del lavoro straordinario e sono fronteggiate con le risorse annualmente previste, per il medesimo istituto, nell'apposito fondo del bilancio comunale.
7. **L'incaricato deve svolgere l'attività** di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie nonché delle operazioni relative alle pesche di beneficenza **fuori dal normale orario di servizio** e, quest'attività, non dovrà pregiudicare o comunque interferire con le funzioni proprie.

Art. 7 – Gli adempimenti dell’incaricato del Sindaco

1. L’incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotteria o tombola) prima dell’orario d’inizio delle operazioni di estrazione.
2. **Per le lotterie e le tombole** deve accertarsi che il rappresentante dell’ente organizzatore:
 - a)-**prima dell’inizio dell’estrazione ritiri, tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;**
 - b)-**verifichi che la serie e le numerazioni dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l’estrazione;**
 - c)- **dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;**
 - d)- **informi il pubblico, se l’ente esercita la rivalsa, che i vincitori sono tenuti al versamento del 10 per cento del valore dei premi ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 600/1973;**
 - e)- **proceda alla sottoscrizione del processo verbale.**
3. **Per le pesche** di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell’ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:
 - a)- **controlli il numero dei biglietti venduti;**
 - b)- **proceda alla redazione del processo verbale.**
4. **Al termine delle operazioni** di cui ai precedenti commi 2 e 3, **l’incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell’ente organizzatore.**
5. Nell’ipotesi in cui l’incaricato accerti che le operazioni di cui ai commi precedenti non si Svolgano secondo le modalità stabilite da l d.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

Art. 8– La cauzione per le tombole

1. **Per le tombole** previste dall’art. 14, comma 2, lettera b), del d.P.R. n.430/2001, **il rappresentante legale dell’ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi** determinato in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture.
2. In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell’ente organizzatore dichiarerà, nella prescritta comunicazione, sotto la propria personale responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.

